



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

Ufficio Segretario Comunale

Madignano, lì **29.01.2019**
Prot. n. 536

Ordinanza n° **1/2019**

IL SINDACO

VISTA la precedente ordinanza n. 21/2012 con la quale si assegnava al sig. Grandi Giuseppe un alloggio comunale sito in via San Francesco n. 27, per il periodo massimo di 1 anno;

PRESA VISIONE della relazione dell'Assistente Sociale (prot. 390 del 28.01.2019), nella quale si sottolineano le permanenti precarie condizioni socio-economiche del Sig. Grandi Giuseppe, nonostante il percorso positivo intrapreso;

TENUTO CONTO il Comune deve intervenire, ai sensi dell'articolo 54 II comma D. Lgs. 267/2000, a tutela dell'incolumità della persona, intesa come complesso di condizioni che garantiscono la vita e l'integrità fisica.

VALUTATO che costituisce inequivoco interesse pubblico intervenire riproponendo l'assegnazione dell'alloggio al sig. Grandi;

RITENUTO OPPORTUNO quindi di riproporre l'assegnazione dell'alloggio sito in via San Francesco n. 27 al Sig. Grandi Giuseppe;

DATO ATTO che l'articolo 54 - II comma del D. Lgs. 267/2000 configura i provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, del Sindaco, come atti pienamente idonei a prevenire gravi pericoli minaccianti l'incolumità dei cittadini.

RICORDATO che le ordinanze contingibili ed urgenti *sono provvedimenti caratterizzati da una certa elasticità in ordine alla loro provvisorietà, in quanto esse sono congegnate dal Legislatore in termini di atipicità, allo scopo di renderli adeguati a provvedere al caso di urgenza* (Consiglio di Stato, sez. V, n. 580 del 09/02/2001).

RILEVATO che la concreta fattispecie in esame si appalesa idonea a produrre gravi pericoli per l'incolumità, della persona in oggetto, priva di qualsiasi attuale possibilità di reperire autonomamente idoneo alloggio;

PRESO ATTO che la situazione in esame presenta il previsto requisito della contingibilità, intesa come situazione determinata da fatti temporanei ed accidentali;

PRESO ATTO, inoltre, che la situazione in esame presenta pure il previsto requisito dell'urgenza, intesa come situazione in cui, sussistendo fatti straordinari ed eccezionali, occorre provvedere immediatamente, senza alcun indugio, per la tutela di un pubblico interesse;

TENUTO CONTO dell'inequivoca sussistenza del pubblico interesse ad agire a tutela dell'incolumità della persona.

VISTO l'articolo 54 II comma D. Lgs. 267/2000:

DECRETA la CONFERMA di ASSEGNAZIONE in DEROGA

1. Di riproporre l'assegnazione dell'alloggio di proprietà comunale, sito in **via San Francesco n° 27**, al sig. **GRANDI GIUSEPPE**, in via urgente e temporanea, ed in deroga alle procedure per l'assegnazione degli alloggi comunali previste dalla delibera C.C. n.° 73 del 26/11/1999. Conseguentemente, il sig. Grandi è autorizzato ad occupare il citato immobile, ad uso abitativo, per un periodo massimo di **anni 1** (uno).

2. Vista la relazione dall'Assistente Sociale, si ritiene di esentare il Grandi dal pagamento, relativamente al periodo di utilizzo dell'alloggio comunale in parola, del canone di affitto dell'alloggio concesso, restando a suo carico le spese relative alle utenze domestiche.
3. L'Assegnatario si obbliga ad utilizzare l'alloggio concesso esclusivamente ad uso abitativo per sé stesso, non concedendo ospitalità a terzi senza la preventiva autorizzazione del Comune.
4. L'Assegnatario si obbliga, inoltre, ad usare l'alloggio con la dovuta diligenza. Nessuna miglioria, innovazione, o manomissione impianti esistenti può essere apportata dall'Assegnatario senza il preventivo consenso scritto del Comune. E' fatto tassativo divieto all'Assegnatario di installare nell'alloggio apparecchi a gas per riscaldamento e simili senza la preventiva autorizzazione del Comune.
5. Il Comune si riserva la facoltà di revocare il presente atto, laddove venissero meno i presupposti di intervento, oppure laddove il legittimato occupante (Sig. Grandi Giuseppe) non ottemperasse integralmente agli obblighi di cui alla presente ordinanza di assegnazione e, comunque, attinenti la corretta manutenzione ed il buon uso dell'immobile.
6. L'ordinanza ha efficacia immediata, stante la contingibilità e l'urgenza della situazione in esame.
7. Avverso il presente provvedimento, è proponibile ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni, ex DPR 1199/1971, oppure il ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, ai sensi della L. 1034/1971, così come modificata dalla L. 205/2000, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

IL SINDACO
F.to Ongaro Guido